

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1823)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1966*

*(V. Stampati nn. 1129-1777-2279)*

**d'iniziativa dei deputati ROMANATO, ELKAN, PITZALIS, BORGHI, BERTÈ; LEONE Raffaele, RAMPA, ISGRO', DE CAPUA; NANNINI, DALL'ARMELLINA, BIANCHI**

**Fortunato**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 agosto 1966*

**Norme relative all'assunzione nei ruoli organici dei presidi e al conferimento degli incarichi di presidenza ad insegnanti in possesso di particolari requisiti e condizioni**

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

I professori compresi nella graduatoria di merito dei concorsi a 186 posti di direttore delle cessate scuole di avviamento professionale di tipo commerciale e a 14 posti di direttrice delle cessate scuole di avviamento di tipo industriale femminile, banditi con decreto ministeriale 13 luglio 1962 e che non abbiano ottenuto la nomina perchè non inclusi nella graduatoria dei vincitori, sono assunti nel ruolo dei presidi della scuola media a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; essi saranno collocati nel ruolo secondo l'ordine di graduatoria dopo l'ultimo dei vincitori dei concorsi anzidetti.

La precedenza tra gli iscritti nelle predette graduatorie di merito sarà stabilita in base al punteggio complessivo da ciascuno di essi riportato.

Art. 2.

A modifica e ad integrazione dell'articolo 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, l'incarico di presidenza negli istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado è conferito con precedenza assoluta ai professori inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a presidi per gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado.